



I.C. Piedimonte S.G. VIA MILAZZO, 21
C.F. 81002850600 C.M. FRIC82500D

fric82500d - I.C. Piedimonte S.G.

Prot. 0010289/U del 16/11/2020 13:38:13

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PIEDIMONTE SAN GERMANO

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO

VIA MILAZZO, 21- 03030 PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR) Tel. 0776404441 - Fax 0776404381 - C.M. FRIC82500D- C.F. 81002850600

PEO: fric82500d@istruzione.it - PEC: fric82500d@pec.istruzione.it - SITO WEB: www.icpiedimontesangermano.it

Prot.n. Vedi segnatura

A TUTTI I DOCENTI

DELL'IC. DI PIDIEMONTE SAN GERMANO

AL SITO WEB

Comunicazione n. 82

OGGETTO: CONTRATTO SULLA D.D.I.

Per opportuna conoscenza, si allega alla presente la Nota Ministeriale n. 2002 del 9 novembre 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA MARIANNA STEFANIA LADISI

L'addetto: D.M.R.

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesso



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

ai Dirigenti

Scolastici e ai

Coordinatori Didattici

delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione

ai Direttori Generali

degli Uffici Scolastici

Regionali

ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici

Regionali per l'Umbria, la

Basilicata e il Molise

e, p.c., al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di

Bolzano all'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca

di Bolzano all'Intendente Scolastico per la Scuola delle località

ladine di Bolzano

al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di

Trento al Sovrintendente Scolastico per la Regione

Valle D'Aosta

Oggetto: Ipotesi di Contratto sulla Didattica digitale integrata. Note operative

Gentilissimi,

le istituzioni scolastiche hanno duramente lavorato, durante i mesi estivi, per garantire il diritto costituzionale all'istruzione, attraverso l'applicazione delle disposizioni dei protocolli di sicurezza, finalizzati a garantire la didattica in presenza e in sicurezza, e la predisposizione del Piano per la didattica digitale integrata (Piano DDI).

Le disposizioni normative vigenti rendono cogente ed effettiva, nei casi e nei modi specificamente individuati, l'attivazione della DDI, che dunque rappresenta un dovere, definito per legge, sia per le istituzioni scolastiche sia per i lavoratori coinvolti. Un dovere che è correlato strettamente alla missione di ogni comunità educante: quella di garantire, a tutti, l'istruzione.

In base all'articolo 2, comma 3-ter, del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali FLC - CGIL, CISL Scuola e ANIEF hanno definito e sottoscritto la prevista ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, che si allega, concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e

gli adempimenti connessi, resi dal personale docente del comparto "Istruzione e ricerca", nella

Viale di Trastevere, 76/A - 00153 Roma
max.bruschi@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

modalità a distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19. La presente Nota, i cui contenuti sono stati condivisi con le predette OO.SS., dunque, aggiorna le precedenti.

L'ipotesi di contratto diviene strumento attuativo della normativa vigente: l'articolo 2, comma 3 del citato DL 22/2020, dispone infatti che "in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; ma l'ipotesi di contratto è altresì funzionale rispetto all'attuazione dei Piani DDI predisposti dalle istituzioni scolastiche in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020, n. 89. Detti Piani DDI diventano immediatamente operativi, per ogni grado scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione, ogni qualvolta ne ricorra la necessità, come ribadito all'articolo 1, comma 1 del CCNI DDI, al fine di garantire il diritto allo studio di ogni alunno.

Orario di servizio

Sulla base dell'articolo 2 il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio, anche nel caso in cui siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti, con gli eventuali recuperi, e alle prestazioni connesse all'esercizio della professione docente, nelle modalità previste dal Piano DDI. In particolare, il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe, integrando dette attività in modalità asincrona a completamento dell'orario settimanale di servizio, sulla base di quanto previsto nel Piano DDI. Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico (art. 5). Il docente mantiene intatti i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l'orario di lavoro, che si potranno tenere con le stesse procedure con cui si svolgono le attività didattiche a distanza (art. 8). Per quanto concerne le attività funzionali all'insegnamento, è da rimarcare come esse si svolgano secondo il calendario annuale delle attività, che può essere rivisto a seconda delle specifiche situazioni, ma che è strumento organizzativo atto alla garanzia della funzionalità dell'istituzione, nei suoi adempimenti collegiali, da un lato; dall'altro garanzia della programmazione dei tempi di vita dei lavoratori. Si rammenta la necessità, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM 3 novembre 2020, di svolgere le riunioni degli organi collegiali in modalità a distanza, fermo restando quanto disposto all'articolo 22, comma 4, punto c8 del CCNL 2016/18.

Il docente ha facoltà di introdurre, come peraltro possibile nell'attività didattica svolta in presenza, gli opportuni momenti di pausa nel corso della lezione in DDI, anche in funzione della valorizzazione della capacità di attenzione degli alunni. Tale possibilità è prevista anche nel caso siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti.

Luogo e strumenti di lavoro

La dirigenza scolastica, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali nell'ambito del Piano DDI, adotta, comunque, ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l'attuazione delle disposizioni normative a tutela della sicurezza e della salute della collettività, nonché per l'erogazione della didattica in DDI, anche autorizzando l'attività non in presenza, e garantendo che la prestazione lavorativa sia comunque erogata. Sui criteri generali di svolgimento dell'attività in DDI da parte dei

Viale di Trastevere, 76/A - 00153 Roma
max.bruschi@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

docenti, all'interno o all'esterno dell'istituzione scolastica, è resa informativa alle RSU.

Come già più volte ribadito, in subordine alla necessità di garantire la strumentazione adeguata agli alunni, e tenuto conto che il personale di ruolo può usufruire della Carta del docente, è opportuno che le istituzioni scolastiche attivino le verifiche delle effettive ed eventuali necessità motivate del personale docente a tempo determinato, da poter assolvere anche attraverso lo strumento del comodato d'uso, al fine di essere comunque preparati ad ogni evenienza, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 2, comma 1.

Particolare attenzione è dedicata, secondo quanto disciplinato dall'articolo 1, comma 1, agli alunni con disabilità e più in generale agli alunni con bisogni educativi speciali, dizione entro la quale, giuridicamente, sono compresi non solo gli alunni con disabilità o con disturbo specifico degli apprendimenti, ma tutti quegli alunni, anche non certificati, per i quali il diritto all'istruzione passa attraverso l'adozione di particolari misure, volte a superare ostacoli oggettivi all'apprendimento, su cui ha dato indicazioni la Nota Dipartimentale 1990/2020.

Personale docente in quarantena ovvero in isolamento fiduciario (QSA). Specificazioni.

Anche in virtù di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del Decreto 19 ottobre 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, il docente risultato positivo al Covid-19, ove espressamente posto in condizione di malattia certificata risulta impossibilitato allo svolgimento della prestazione lavorativa. Per ogni diversa ipotesi, il decreto richiamato e, in particolare, l'ipotesi di CCNI, all'articolo 1, comma 3, disciplinano la prestazione lavorativa a distanza, sempre da correlarsi alla condizione della classe o delle classi di cui il docente medesimo è titolare e alle possibilità organizzative delle istituzioni scolastiche, da verificare, da parte del dirigente scolastico, in riferimento alle situazioni effettive. Il dirigente scolastico, in presenza di difficoltà organizzative personali o familiari del docente in quarantena o isolamento fiduciario, ne favorirà il superamento anche attraverso la concessione in comodato d'uso della necessaria strumentazione tecnologica.

Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di
formazione

IL CAPO DIPARTIMENTO

Dott. Marco BRUSCHI

**Firmato digitalmente da
BRUSCHI MARCO
C=IT**

O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto "Istruzione e ricerca", nella modalità a distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, in base all'articolo 2, comma 3-ter, del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, siglato il giorno 24/10/2020 in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione in sede di negoziazione integrativa nazionale

La delegazione di parte pubblica costituita con D.M. n. 135 del 9 ottobre 2020

E

i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L.-SCUOLA, U.I.L.-SCUOLA, S.N.A.L.S.- C.O.N.F.S.A.L., GILDA-UNAMS e ANIEF rappresentative sul piano nazionale per il comparto "Istruzione e ricerca"

PREMESSO:

che con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 19 aprile 2018 sono stati fissati i principi generali sulla contrattazione collettiva integrativa e sui livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali della Sezione Scuola (artt. 7 e 22);

che le disposizioni di cui al presente accordo non derogano da quanto previsto dai CCNL e dalla normativa vigente in materia di prestazioni lavorative e adempimenti connessi del personale docente;

che dalla presente contrattazione non può derivare in alcun modo un onere finanziario aggiuntivo o ulteriore per lo Stato rispetto a quanto stabilito dall'articolo 58, commi 5 e seguenti, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, e dall'articolo 7, comma 10-sexies, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162;

VISTI:

l'articolo 2, comma 3 e comma 3-ter del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;

l'articolo 32, comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

l'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n.39 che ha previsto l'adozione del Piano scolastico per la Didattica Digitale integrata nel PTOF di ogni istituzione scolastica;

il decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020 n. 89 che ha introdotto le *Linee guida sulla Didattica digitale integrata*, che si articola in *attività sincrone* che comportano l'interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti e *attività asincrone* caratterizzate dall'assenza di interazione in tempo reale,

CONCORDANO

di stipulare il seguente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto "Istruzione e ricerca", nella modalità a distanza;

Articolo 1

Casi in cui si può ricorrere alla DDI e durata del CCNI

1. Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, l'attività didattica sarà effettuata a distanza attraverso la modalità di didattica digitale integrata, (di seguito DDI) in forma complementare o esclusiva qualora dovesse disporsi la sospensione dell'attività didattica in presenza, al fine di garantire la continuità del diritto all'istruzione, quale strumento complementare alla didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche di secondo grado ovvero, nella generalità delle istituzioni scolastiche qualora l'andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, con sospensione della modalità ordinaria della didattica in presenza, fermo restando il rispetto di quanto disposto dalle Linee Guida per la Didattica digitale integrata, adottate con decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020, n. 89, in merito alla particolare casistica degli alunni con disabilità al fine di garantirne la frequenza scolastica in presenza e con riguardo agli alunni con bisogni educativi speciali.
2. La DDI si svolge nel rispetto della libertà di insegnamento, delle competenze degli Organi collegiali e dell'autonomia progettuale e organizzativa delle istituzioni scolastiche.
3. La DDI sarà svolta anche dal docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, esclusivamente per le proprie classi, ove poste anch'esse in quarantena fiduciaria. In caso le stesse classi possano svolgere attività in presenza, il docente in quarantena o isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, svolgerà la DDI laddove sia possibile garantire la compresenza con altri docenti non impegnati nelle attività didattiche previste dai quadri orari ordinamentali e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 del CCNL 2016/18.

Articolo 2

Quote orarie settimanali minime di lezione

1. Qualora intervengano sospensioni dell'attività didattica in presenza, a causa dell'emergenza sanitaria in atto e si faccia ricorso alla DDI, il personale docente sarà tenuto al rispetto dell'orario di servizio nonché alle prestazioni connesse all'esercizio del profilo professionale di cui al CCNL vigente e assicurerà le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando gli strumenti informatici o tecnologici a disposizione, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39.
2. Fermo restando l'orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, la DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, per come declinate dalle istituzioni scolastiche nell'apposito Piano scolastico, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento programmati, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline.

Articolo 3

Ripartizione dell'orario di lavoro del docente

1. Il docente assicura le prestazioni previste ai sensi dell'articolo 2 in modalità sincrona al gruppo classe o, nel rispetto dell'esercizio della sua autonomia professionale e progettuale, a gruppi circoscritti di alunni della classe.
2. Anche nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, gli impegni del personale docente seguono il piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti.
3. Restano fermi i criteri stabiliti a livello di istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera c8), del CCNL 2016/2018.

Articolo 4

Riservatezza e privacy

1. Nell'esercizio della DDI, che si svolge nel rispetto dell'art.4 della L.300/1970 in materia di controllo a distanza, è assicurata la riservatezza delle informazioni, dei dati personali, dell'identità personale con riferimento all'utilizzo e la custodia delle credenziali di accesso, il divieto di condivisione delle stesse, il divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, la protezione da malware e attacchi informatici, nonché i comportamenti da adottare durante la DDI e le conseguenze in caso di violazione di tali istruzioni. L'istituzione scolastica fornirà le opportune informazioni in materia anche agli studenti e alle famiglie.
2. Ai fini del presente articolo si intende integralmente richiamato il documento congiunto MI-Garante privacy "Didattica digitale integrata e tutela della privacy: indicazioni generali", pubblicato sul sito del Ministero dell'istruzione.

Articolo 5
Rilevazione delle presenze

1. Ai fini della rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico.

Articolo 6
Salute e sicurezza

1. La prestazione di lavoro in modalità DDI è svolta in piena conformità con le normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori che prevedono informazione e formazione come previsto dagli artt. 36 e 37 del decreto legislativo n. 81/2008.

Articolo 7
Formazione

1. Le istituzioni scolastiche attivano la necessaria formazione al personale docente sulla DDI, in conformità a quanto previsto dai vigenti CCNL di comparto.
2. Nell'ambito della formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, è assicurato uno specifico modulo concernente l'uso degli strumenti tecnologici necessari allo svolgimento della DDI.

Articolo 8
Diritti sindacali

1. Ai docenti in DDI sono garantiti i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l'orario di lavoro come richiamato dall'articolo 23 del CCNL 2016/2018, che si potranno tenere con le stesse procedure con cui si svolgono le attività didattiche a distanza.

Roma, 25 ottobre 2020

La parte pubblica



Firmato digitalmente da
BRUSCHI MARCO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



Firmato digitalmente da
SERRA FILIPPO
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Le organizzazioni sindacali

Firmato digitalmente da
FRANCESCO SINOPOLI
CN = SINOPOLI FRANCESCO
C = IT

F.L.C.-C.G.I.L.

C.I.S.L.-SCUOLA

U.I.L.-SCUOLA

S.N.A.L.S.-C.O.N.F.S.A.L.

GILDA-UNAMS

ANIEF

MARCELLO PACIFICO
09.11.2020

10:26:00

UTC